

**Determinazione del Dirigente  
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 22 – 7234/2011

**OGGETTO: Progetto:** *Modifica sostanziale e ampliamento impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi.*  
**Comune:** *Volpiano (TO)*  
**Proponente:** *Italloy s.n.c.*  
**Procedura:** *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*  
**Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale**

**Il Dirigente del Servizio  
Valutazione Impatto Ambientale**

**Premesso che:**

- in data 29/11/2011 la società Italloy s.p.a., con sede legale in Volpiano (TO), Via Torino n. 10/A, Partita IVA 0820370019 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Modifica sostanziale e ampliamento impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
  - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 02/12/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 03/02/2011 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

**Rilevato che:**
**Localizzazione e Stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento (circa 9.600 mq di cui 6.000 mq di piazzali ed i restanti di capannoni e locali al servizio dell'attività) si trova nel Comune di Volpiano in Via Torino n. 10/A e censita al Foglio n. 43 mappali 67-69-18;
- l'impresa è autorizzata in regime ordinario ai sensi del capo IV della parte IV del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Provincia di Torino n. 102-483728/2007 del 23/04/2007 per l'attività di cernita, selezione e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi al fine del loro successivo recupero in impianti terzi;
- sono autorizzati 43 codici CER di cui 4 pericolosi (scorie, schiumature, metalli ferrosi e non ferrosi, parti di autoveicoli, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ecc.);
- i quantitativi massimi in stoccaggio autorizzati sono pari a 500 tonnellate relativamente ai rifiuti speciali pericolosi e 725 tonnellate relativamente ai rifiuti speciali non pericolosi;

**Finalità dell'intervento e Proposte progettuali**

- l'intendimento dell'azienda è quello di modificare l'autorizzazione attualmente in possesso con l'introduzione di nuovi codici CER riferiti sia a rifiuti pericolosi che non pericolosi da stoccare in cumuli sotto capannone:

CER in ingresso	Descrizione	Caratterizzazione merceologica
10.03.15*	schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10.03.16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.03.15*	
10.04.01*	scorie della produzione primaria e secondaria	rifiuti della metallurgia termica del piombo
10.04.02*	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	
10.05.01	scorie della produzione primaria e secondaria	rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10.05.10*	scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	
10.05.11	scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.05.10	
10.06.02	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	rifiuti della metallurgia termica del rame
10.08.10*	impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi
10.08.11	impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10.08.10	

- il progetto di modifica prevede inoltre l'introduzione nel ciclo di lavorazione di una pressocesoia per l'adeguamento volumetrico di alcune tipologie di rifiuti (operazione R4 dell'allegato C del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. "riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici");

**Considerato che:**

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota dell'ARPA prot. n. 4411 del 19/01/2011; ;
- nota della SMAT prot. n. 3609 del 19/01/2011;

- nota prot. n. 2713 del 03/02/2011 del Comune di Volpiano;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

### **1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:**

- la modifica dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti";
- l'impianto è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 209/2003 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

### **2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**

#### **Pianificazione Comunale - Vincoli e fasce di rispetto**

- i terreni siti nel Comune di Volpiano, censiti a catasto terreni al foglio n. 43 – mappali 67-69-18 sono inseriti nel vigente PRGC in zona "IR19" *Aree produttive industriali e/o artigianali di riordino da attrezzare a da completare (IR) di cui ai sensi dell'art. 30 delle NTA*;
- per ciò che riguarda la classificazione del territorio comunale ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale dell'8 maggio 1996, n.7/LAP "L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. – Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici", l'impianto ricade in classe II (pericolosità geomorfologica moderata): parte in classe II a (aree inondate in occasione dell'evento 1994) e parte in classe II b (aree caratterizzate da soggiacenza ridotta e/o potenzialmente soggette a modesti allagamenti);
- l'impianto ricade totalmente in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" in quanto la stessa risulta compresa all'interno della fascia di 150 m dalle sponde del Torrente Bendola;
- dovrà essere verificato con il Comune di Volpiano se sarà necessario acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; competente al rilascio è, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 32/2008, la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Volpiano;
- l'impianto ricade parzialmente nella Fascia di arretramento di 40 mt dalla strada extra urbana secondaria provinciale (c.so Europa), tranne che per il mappale 69;
- l'impianto ricade parzialmente nella fascia di rispetto di 20 mt dal Torrente Bendola, tranne che per il mappale 69;
- il parere del Comune di Volpiano espresso con nota prot. n. 2713 del 03/02/2011 riporta : " Si dichiara quindi che l'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, all'interno della suddetta area è compatibile urbanisticamente con le previsioni del PRGC vigente, a condizione che venga rilasciata Autorizzazione paesaggistica, ed i depositi siano al di fuori della fascia di 20 mt dal torrente Bendola"

#### **dal punto di vista progettuale e tecnico:**

- l'allegato 1: "layout aziendale" non si riferisce alla situazione prevista a progetto;
- occorre dunque definire il layout aziendale con maggiore dettaglio e tenendo conto delle seguenti considerazioni:

- i depositi in cumuli di rifiuti e di mps non dovranno essere posizionati all'interno della fascia di rispetto 20 m dal torrente Bendola;
- non dovranno essere previsti stoccaggi di rifiuti e di mps al di sopra delle vasche interrato dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche;
- verificare se le tipologie di rifiuti attualmente previste in cumuli devono essere stoccate al coperto (es. RAEE);
- per alcune tipologie di rifiuti non è prevista la possibilità di effettuare l'operazione R4 così come richiesto; una deroga è possibile, ma in tal caso l'azienda dovrà dimostrare che i materiali in uscita abbiano le caratteristiche di materia prima secondaria; mancando in progetto elementi utili a ciò, si applica il D.M. 5/2/98 e s.m.i.;
- dovrà essere definita la potenzialità dell'impianto sia per ciò che riguarda la movimentazione annua sia in termini di stoccaggio massimo;
- viene indicata la gestione di alcuni codici CER riconducibili ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e rifiuti derivanti da veicoli fuori uso senza specificare se vengono adottate le opportune procedure specifiche richieste dalla normativa;
- è necessario definire per i rifiuti e per le materie prime seconde (mps) in uscita dall'impianto, la loro destinazione finale in impianti idonei alla loro ricezione;
- dovrà essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

#### **4. dal punto di vista ambientale:**

##### ***Dinamica acque superficiali***

- come già evidenziato, l'area oggetto dell'intervento è classificata nelle classi II a) e II b) della Circolare 7LAP: le NTA del PRGC segnalano quelle interessate dall'intervento in oggetto rispettivamente come aree inondate dall'alluvione del 1994 e soggette a modesti allagamenti;
- in sede di approvazione del progetto dovrà essere prodotta una relazione geologica che attesti la compatibilità dell'intervento in relazione alle problematiche di dinamica delle acque superficiali dell'area; tale relazione dovrà evidenziare gli interventi posti in essere dal proponente evidenziati in sede di conferenza dei servizi;
- ciò risulta particolarmente rilevante vista la previsione di introdurre nell'impianto scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose;

##### ***Gestione acque meteoriche***

- il proponente ha provveduto a presentare alla SMAT, in data 02/07/2007, il "Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne" ai sensi del DPGR 20 febbraio 2006, n° 1/R e s.m.i, per l'insediamento sito in via Torino n. 10/A – 10088 Volpiano; detto Piano è stato approvato in data 19/05/2009;
- gli scarichi originati dall'insediamento, e recapitanti in rete fognaria, sono riconducibili a reflui da trattamento acque di prima pioggia e seconda pioggia, per la superficie scolante dichiarata a progetto, così come definite dal DPGR sopra citato;
- il progetto presentato non comporta variazioni rispetto al piano presentato a suo tempo;
- la SMAT, per quanto di competenza, ha comunicato che nulla osta all'approvazione del progetto, fatte salve le prescrizioni già contenute nel provvedimento di approvazione del piano approvato;

- in sede di approvazione di progetto definitivo dovrà essere presentata copia della documentazione inviata alla SMAT per l'approvazione del Piano ed in particolare la planimetria che è stata oggetto di approvazione;
- in considerazione delle previste operazioni di manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, non dovranno essere previsti stoccaggi di rifiuti al di sopra delle vasche interrato di tale impianto;

### ***Rumore***

- non è stata presentata una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004;
- in data 17 gennaio 2011, personale tecnico della Struttura Semplice Vigilanza – U.O. di Settimo Torinese - dell'ARPA Piemonte ha proceduto all'effettuazione di un sopralluogo presso l'impianto al fine di verificare l'esatta collocazione della presso cesoia e l'eventuale presenza nonché distanza di recettori sensibili;
- si è verificato che la presso cesoia sarà ubicata sul lato opposto rispetto al lato ingresso della ditta. Il recettore più sensibile (abitazione custode ditta SPEA) dista circa 100 metri dall'area in cui sarà ubicato l'impianto. Si ritiene che tale distanza sia sufficiente a mitigare impatti sia di natura acustica che atmosferica (sviluppo di polveri) derivanti dal funzionamento della presso cesoia;
- si ritiene che debba essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni che verranno condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### ***Ritenuto che:***

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

**Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:**

### ***Gestione Rifiuti***

- ridefinire il layout aziendale sulla base delle considerazioni precedentemente espresse;
- produrre una relazione geologica che attesti la compatibilità dell'intervento in relazione alle problematiche di dinamica delle acque superficiali dell'area; tale relazione dovrà evidenziare gli interventi posti in essere dal proponente evidenziati in sede di conferenza dei servizi;
- al fine di poter effettuare l'operazione R4 su alcune tipologie di rifiuti si dovrà dimostrare che i materiali in uscita abbiano le caratteristiche di materia prima secondaria; mancando in progetto elementi utili a ciò si applica il D.M. 5/2/98 e s.m.i.;

- dovrà essere definita la potenzialità dell'impianto sia per ciò che riguarda la movimentazione annua sia in termini di stoccaggio massimo;
- verificare l'impermeabilizzazione e la tenuta della pavimentazione dell'impianto;
- fornire i piani di emergenza e di bonifica;
- specificare le opportune procedure specifiche richieste dalla normativa per ciò che riguarda la gestione dei codici CER riconducibili ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e derivanti da veicoli;
- definire per i rifiuti e per le mps in uscita dall'impianto la loro destinazione finale che dovrà essere in impianti idonei alla loro ricezione;
- verificare con il Comune sede dell'opera se è necessario acquisire autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;
- dovrà inoltre essere definita la posizione dell'azienda nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

### **Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera**

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 "*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*";
- dovranno essere rispettate le condizioni e le disposizioni di cui al D.Lgs 2091/2003 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*";
- dovranno essere rispettate le prescrizioni già contenute nel provvedimento di approvazione del Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne;
- i depositi in cumulo di rifiuti e di mps dovranno essere al di fuori della fascia di rispetto di 20 mt dal Torrente Bendola;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

### **Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio**

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

### **Adempimenti**

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da

una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

**Visti:**

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- i contenuti della relazione tecnica inviata dall'ARPA, Dipartimento di Torino
- il verbale della riunione della conferenza di servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "*Modifica sostanziale e ampliamento impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi*" presentato dalla Società Italloy s.p.a., con sede legale in Volpiano (TO), Via Torino n. 10/A, Partita IVA 0820370019, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 01/03/2011

**La Dirigente del Servizio**  
*dott.ssa Paola Molina*  
(f.to in originale)